

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale.....	3
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	3
Capo II – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	3
Art. 3 - Presidente del Consiglio Comunale	3
CAPO III – I CONSIGLIERI COMUNALI	4
Art. 4 – I Consiglieri Comunali.....	4
Art. 5 - Diritto di iniziativa	5
Art. 6 - Diritto all'informazione dei Consiglieri	6
Art. 7 – Interrogazioni	6
Art. 8 - Svolgimento delle interrogazioni.....	7
Art. 9 – Interpellanze	7
Art. 10 - Svolgimento delle interpellanze	7
Art. 11 – Mozioni	8
Art. 12 - Svolgimento delle mozioni.....	8
Art. 13 - Emendamenti alle mozioni	9
Art. 14 - votazione delle mozioni.....	9
Capo IV – GRUPPI CONSILIARI.....	9
Art. 15 – Costituzione	9
Art. 16 - Commissione dei capi-gruppo	9
Art. 17 – Locali di lavoro.....	10
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	10
Art. 18 – Istituzione e competenze	10
Art. 19 – Costituzione	11
Art. 20 - Notizie sulla costituzione	11
Art. 21 - Insediamento	11
Art. 22 - Convocazione.....	11
Art. 23 - Funzionamento – Decisioni	12
Art. 24 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori.....	12
Art. 25 - Segreteria – Verbalizzazione	12
Art. 26 - Assegnazione affari.....	12
Art. 27 - Indagini conoscitive	13
Art. 28 - Commissioni speciali.....	13
Art. 29 - Sedute delle commissioni.....	13
Capo VI – Le adunanze del Consiglio comunale	13
Art. 30 – Prima seduta del Consiglio.....	14
Art. 31 – Primi adempimenti del Consiglio.	14
Art. 32 - Sede riunioni.....	15
Art. 33 - Convocazione.....	15
Art. 34 - Ordine del giorno del Consiglio.....	16
Art. 35 – Deposito degli atti	17
Art. 36 - Seduta in prima convocazione.....	18
Art. 37 – Seduta in seconda convocazione.....	18
Art. 38 - Sedute – Adempimenti preliminari	19
Art. 39 - Adunanze pubbliche	19
Art. 40 - Adunanze segrete.....	20
Art. 41 – Sedute aperte	20
CAPO VII - DISCUSSIONE E VOTAZIONE	21
Art. 42 - Ordine durante le sedute	21
Art. 43 - Sanzioni disciplinari.....	21
Art. 44 - Tumulto in aula.....	22
Art. 45 - Comportamento del pubblico	22

Art. 46 - Prenotazione per la discussione.....	22
Art. 47 - Svolgimento interventi.....	22
Art. 48 - Durata interventi.....	23
Art. 49 - Questioni pregiudiziali e sospensive.....	23
Art. 50 - Fatto personale	24
Art. 51 - Udienze conoscitive.....	24
Art. 52 - Atti approvati dalle Commissioni	25
Art. 53 - Dichiarazione di voto	25
Art. 54 - Verifica numero legale	25
Art. 55 – Votazione	25
Art. 56 - Irregolarità nella votazione	26
Art. 57 - Verbalizzazione riunioni.....	26
Art. 58 - Diritti dei consiglieri.....	27
Art. 59 - Revoca e modifica deliberazioni.....	27
Art. 60 - Segretario – Incompatibilità.....	27
CAPO VII - PROCEDURE PARTICOLARI	27
Art. 61 - Mozione di sfiducia.....	28
Art. 62 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale	28
Art. 63 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	28
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 64 - Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione	29

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale 1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dai principi delle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento. Art. 2 - Interpretazione del regolamento 1. Le eccezioni sollevate, durante le adunanze, da consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal presidente, con l'assistenza del segretario comunale; 2. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, l'interpretazione è rimessa, previa consultazione dei capigruppo, al consiglio, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale. In questo caso, il presidente incarica immediatamente il segretario comunale, di istruire la pratica. Il segretario dovrà esprimersi al riguardo in maniera definitiva entro 30 giorni sentendo, ove lo ritenga opportuno, l'apposita commissione. 4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.	Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale 1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dai principi delle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento. Art. 2 - Interpretazione del regolamento 1. Le eccezioni sollevate, durante le adunanze, da consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal presidente, con l'assistenza del segretario comunale; 2. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, l'interpretazione è rimessa, previa consultazione dei capigruppo, al consiglio, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale. In questo caso, il presidente incarica immediatamente il segretario comunale, di istruire la pratica. Il segretario dovrà esprimersi al riguardo in maniera definitiva entro 30 giorni sentendo, ove lo ritenga opportuno, l'apposita commissione. 4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Capo II – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 3 - Presidente del Consiglio Comunale	Capo II – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 3 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi della facoltà di eleggere tra i componenti il Presidente del Consiglio. In caso contrario, la funzione di Presidente del Consiglio Comunale è svolta dal Sindaco. Le modalità per l'elezione sono disciplinate dallo Statuto.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - Cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari permanenti;
 - provvede al raccordo tra l'attività del Consiglio e quella di governo e di amministrazione del Sindaco e della Giunta;
 - convoca il Consiglio su richiesta del Sindaco e della Giunta o di un quinto dei consiglieri;
 - cura il proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare;
 - modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento;
 - Concede la parola, definisce il tempo massimo di intervento per ogni relatore;
 - stabilisce il termine della discussione;
 - pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
 - determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente cura l'applicazione del presente Regolamento.
6. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

CAPO III – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4 – I Consiglieri Comunali

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi della facoltà di eleggere tra i componenti il Presidente del Consiglio. In caso contrario, la funzione di Presidente del Consiglio Comunale è svolta dal Sindaco. Le modalità per l'elezione sono disciplinate dallo Statuto.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
3. **Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuite le seguenti funzioni in applicazione dell'art. 20 bis, comma 4° dello Statuto comunale:**
 - **provvede al raccordo tra l'attività del Consiglio e quella di governo e di amministrazione del Sindaco e della Giunta;**
 - **convoca le riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco e della Giunta, o di un quinto dei consiglieri;**
 - **presiede la seduta e ne dirige i lavori;**
 - **decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;**
 - **ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;**
 - **sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;**
 - **assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;**
 - **esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.**
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente cura l'applicazione del presente Regolamento.
6. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

CAPO III – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4 – I Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 5 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalle leggi e dallo statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e corredata da una relazione illustrativa, è sottoposta al Sindaco, che la trasmette per l'istruttoria ai competenti uffici. Conclusa l'istruttoria ed acquisiti i previsti pareri, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati al Presidente. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. Sulle proposte di emendamento il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, esprime parere consultivo nell'ambito delle proprie competenze.

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 5 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalle leggi e dallo statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e corredata da una relazione illustrativa, è sottoposta al Sindaco, che la trasmette per l'istruttoria ai competenti uffici. Conclusa l'istruttoria ed acquisiti i previsti pareri, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati al Presidente. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. Sulle proposte di emendamento il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, esprime parere consultivo nell'ambito delle proprie competenze.
6. **L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle**

Art. 6 - Diritto all'informazione dei Consiglieri 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco al fine di non compromettere l'efficienza dell'attività amministrativa. 2. I Consiglieri comunali hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti e dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. 3. Gli atti di cui si richiede copia devono essere riferiti ad una determinata e specifica questione individuata dal richiedente. Le richieste dei consiglieri sono soddisfatte senza indugio compatibilmente con i tempi tecnici necessari agli uffici per produrre (in visione o in copia) la documentazione necessaria al soddisfacimento della richiesta. 4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Art. 7 – Interrogazioni 1. I consiglieri possono rivolgere al sindaco, per il tramite del presidente del consiglio, interrogazioni. 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendono adottare riguardo all'oggetto medesimo. 3. Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e sono firmate da uno o più consiglieri. Se non è chiesta espressamente la risposta scritta, il sindaco o un assessore da lui incaricato risponde oralmente nella prima seduta utile del consiglio, salvo che dichiarare, in	questioni sottoposte alla deliberazione del Consiglio è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalle leggi. Art. 6 - Diritto all'informazione dei Consiglieri 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco al fine di non compromettere l'efficienza dell'attività amministrativa. 2. I Consiglieri comunali hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti e dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. 3. Gli atti di cui si richiede copia devono essere riferiti ad una determinata e specifica questione individuata dal richiedente. Le richieste dei consiglieri sono soddisfatte senza indugio compatibilmente con i tempi tecnici necessari agli uffici per produrre (in visione o in copia) la documentazione necessaria al soddisfacimento della richiesta. 4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Art. 7 – Interrogazioni 1. I consiglieri possono rivolgere al sindaco, per il tramite del presidente del consiglio, interrogazioni. 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendono adottare riguardo all'oggetto medesimo. 3. Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e sono firmate da uno o più consiglieri. Se non è chiesta espressamente la risposta scritta, il sindaco o un assessore da lui incaricato risponde oralmente nella prima seduta utile del consiglio, ma in sessioni
--	---

tale seduta, i motivi della dilazione della risposta, la quale deve comunque essere fornita entro il termine di legge.

4. Il sindaco può incaricare della risposta in aula un assessore.
5. Il sindaco, quando è chiesta la risposta scritta, risponde entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La risposta è indirizzata al consigliere interessato e per conoscenza al presidente del consiglio.

Art. 8 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nel corso delle sedute, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Comunale. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica solo da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione, a meno che lo stesso non ne abbia chiesto il rinvio a successiva seduta.

Art. 9 – Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze, se presentate nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, vanno acquisite al verbale.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 10 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, per un

diverse da quelle destinate alla trattazione del bilancio e rendiconto, salvo che dichiarare, in tale seduta, i motivi della dilazione della risposta, la quale deve comunque essere fornita entro il termine di legge.

4. Il sindaco può incaricare della risposta in aula un assessore.
5. Il sindaco, quando è chiesta la risposta scritta, risponde entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La risposta è indirizzata al consigliere interessato e per conoscenza al presidente del consiglio.

Art. 8 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nel corso delle sedute, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Comunale. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica solo da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione, a meno che lo stesso non ne abbia chiesto il rinvio a successiva seduta.

Art. 9 – Abrogato

Art. 10 - Abrogato

- tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
 4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza, a meno che l'interpellante non ne abbia chiesto il rinvio a successiva seduta.
 5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, da consegnarsi al Segretario comunale.

Art. 11 – Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri con il quale si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui viene discussa.

Art. 12 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono discusse nella prima seduta utile successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo e l'assessore competente. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 11 – Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri con il quale si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui viene discussa.

Art. 12 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono discusse nella prima seduta utile successiva alla loro presentazione, **ma in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione del bilancio e rendiconto.**
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo e l'assessore competente. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 13 - Emendamenti alle mozioni 1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale. Art. 14 - votazione delle mozioni 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Capo IV – GRUPPI CONSILIARI Art. 15 – Costituzione 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. 2. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al precedente comma, comunicano alla Presidenza e al Sindaco il Consigliere da ciascuno di essi eletto Capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere "anziano" secondo la legge. 3. I Gruppi possono designare un Vice Capogruppo. 4. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione. 5. A norma dello Statuto, i consiglieri che decidono di uscire dal gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti formano il Gruppo Misto, il cui capogruppo è individuato nel consigliere più anziano per età, qualora non sia eletto dalla maggioranza dei componenti del gruppo misto. Art. 16 - Commissione dei capi-gruppo 1. La conferenza dei capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 15, è convocata dal Sindaco,	Art. 13 - Emendamenti alle mozioni 1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale. Art. 14 - votazione delle mozioni 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Capo IV – GRUPPI CONSILIARI Art. 15 – Costituzione 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. 2. Successivamente alla seduta di insediamento i gruppi consiliari, costituiti in conformità al precedente comma, comunicano al segretario comunale il nominativo del capogruppo. Tali nominativi verranno comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Con la stessa procedura dovranno essere comunicate le eventuali variazioni. 3. A norma dello Statuto, i consiglieri che decidono di uscire dal gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti formano il Gruppo Misto, il cui capogruppo è individuato nel consigliere più anziano per età, qualora non sia eletto dalla maggioranza dei componenti del gruppo misto. Art. 16 - Commissione dei capi-gruppo 1. La conferenza dei capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 15, è convocata dal Sindaco,
---	--

ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta del Presidente del Consiglio o di uno o più capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di trattare.

Art. 17 – Locali di lavoro

1. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati, tenendo conto della disponibilità delle risorse, delle esigenze comuni e della consistenza numerica di ciascuno di essi, strutture tecniche e organizzative che consentano l'espletamento delle proprie funzioni.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 18 – Istituzione e competenze

1. Sono istituite n° 4 Commissioni permanenti:

Commissione CAPI GRUPPO

questioni di carattere generale e di particolare importanza o che superino la competenza della singola Commissione;

Commissione AFFARI ISTITUZIONALI (di garanzia ai sensi dell'art. 44 TUEL 267/00).
principi in materia di ordinamento e organizzazione dei servizi.
Statuto e regolamento dell'Ente.

Commissione TURISMO, CULTURA SPORT E ISTRUZIONE

Patrimonio; Sistema informatico; Personale; Polizia Municipale; Turismo; Cultura Pubblica istruzione; Sport; Educazione ambientale; Politiche sociali e giovanili; Cooperazione internazionale; Rapporti con il volontariato; Pari opportunità; Partecipazioni in enti e aziende.

Commissione TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

Pianificazione territoriale e urbanistica; Edilizia privata; Demanio; Risorse idriche; Lavori pubblici e viabilità; Politiche ambientali e gestione rifiuti; Difesa del suolo; Protezione civile; Attività produttive.

2. Ogni gruppo esprime, nelle commissioni, tanti voti quanti sono i suoi consiglieri.

ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta del Presidente del Consiglio o di uno o più capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di trattare.

Art. 17 – Locali di lavoro

1. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati, tenendo conto della disponibilità delle risorse, delle esigenze comuni e della consistenza numerica di ciascuno di essi, strutture tecniche e organizzative che consentano l'espletamento delle proprie funzioni.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 18 – Istituzione e competenze

1. Sono istituite n° 4 Commissioni permanenti:

Commissione CAPI GRUPPO

questioni di carattere generale e di particolare importanza o che superino la competenza della singola Commissione;

Commissione AFFARI ISTITUZIONALI (di garanzia ai sensi dell'art. 44 TUEL 267/00).
principi in materia di ordinamento e organizzazione dei servizi.
Statuto e regolamento dell'Ente.

Commissione TURISMO, CULTURA SPORT E ISTRUZIONE

Patrimonio; Sistema informatico; Personale; Polizia Municipale; Turismo; Cultura Pubblica istruzione; Sport; Educazione ambientale; Politiche sociali e giovanili; Cooperazione internazionale; Rapporti con il volontariato; Pari opportunità; Partecipazioni in enti e aziende.

Commissione TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

Pianificazione territoriale e urbanistica; Edilizia privata; Demanio; Risorse idriche; Lavori pubblici e viabilità; Politiche ambientali e gestione rifiuti; Difesa del suolo; Protezione civile; Attività produttive.

2. Ogni gruppo esprime, nelle commissioni, tanti voti quanti sono i suoi consiglieri.

3. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 19 – Costituzione

1. Ciascun gruppo designa un proprio rappresentante in seno ad ogni commissione. I capi gruppo ne danno immediatamente comunicazione alla Segreteria del Comune. In caso di mancata designazione è il capo gruppo che entra a far parte della Commissione.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 20 - Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile informa il Consiglio comunale dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

Art. 21 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da suo delegato.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 22 - Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice Presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della

3. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 19 – Costituzione

1. Ciascun gruppo designa un proprio rappresentante in seno ad ogni commissione. I capi gruppo ne danno immediatamente comunicazione alla Segreteria del Comune. In caso di mancata designazione è il capo gruppo che entra a far parte della Commissione.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 20 - Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile informa il Consiglio comunale dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

Art. 21 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da suo delegato.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 22 - Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice Presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal

Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 23 - Funzionamento – Decisioni

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, mediante delega scritta da presentarsi ad inizio della seduta, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente art. 18, un voto pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

Art. 24 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori, nel caso non facciano parte di una Commissione, hanno comunque facoltà di prendere parte alle sedute, senza diritto di voto.
2. Possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 25 - Segreteria – Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dovranno essere riportate il testo conclusivo del parere reso dalla Commissione e le eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 26 - Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio (o il Sindaco) assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente ed

Consigliere più anziano di età tra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 23 - Funzionamento – Decisioni

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, mediante delega scritta da presentarsi ad inizio della seduta, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di **almeno due** commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente art. 18, un voto pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

Art. 24 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori, nel caso non facciano parte di una Commissione, hanno comunque facoltà di prendere parte alle sedute, senza diritto di voto.
2. Possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 25 - Segreteria – Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e dovranno riportare il testo conclusivo del parere reso dalla Commissione e le eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 26 - Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio (o il Sindaco) assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente ed

assegnando un termine.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio (o il Sindaco) può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 27 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 28 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 7 dello Statuto può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinanti dalle norme previste per le Commissioni consiliari, fatta salva l'osservanza dell'art. 44, c. 1 del D. lgs. 267/2000.
3. Alle Commissioni istituite a norma del presente articolo non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 29 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Capo VI – Le adunanze del Consiglio comunale

assegnando un termine.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio (o il Sindaco) può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 27 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 28 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 7 dello Statuto può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinanti dalle norme previste per le Commissioni consiliari, fatta salva l'osservanza dell'art. 44, c. 1 del D. lgs. 267/2000.
3. Alle Commissioni istituite a norma del presente articolo non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 29 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni **non sono pubbliche.**

Capo VI – Le adunanze del Consiglio comunale

Art. 30 – Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. In tale circostanza, il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco, sino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 31 – Primi adempimenti del Consiglio.

1. Nella sua prima seduta il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D. Lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del citato D. lgs. 267/2000.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale procede altresì alla discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo proposto dal Sindaco.

Art. 30 – Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. In tale circostanza, il Consiglio è convocato dal Sindaco **e presieduto del consigliere anziano o – in caso di sua assenza o impedimento o rifiuto - dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.**
3. **Le successive sedute sono presiedute dal Sindaco** sino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.
4. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 31 – Primi adempimenti del Consiglio.

1. Nella sua prima seduta il Consiglio deve: esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D. Lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del citato D. lgs. 267/2000. **La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.**
2. **La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è altresì riservata al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio medesimo di osservare lealmente la Costituzione Italiana nonché alla convalida degli eletti. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.**
3. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
4. **Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento,** il Consiglio Comunale procede alla discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

Art. 32 - Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, che deve informarne i consiglieri con l'avvio di convocazione.

Art. 33 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, il Consiglio è convocato dal Consigliere anziano.
2. La data delle riunioni del Consiglio e gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Sindaco insieme alla Giunta Comunale.
3. Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione; tale seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco.
4. Il Consiglio si riunisce:
 - a) su richiesta del Sindaco e per decisione della Giunta Comunale;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
5. L'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo art. 34 è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Nel computo dei termini di consegna dell'avviso, si escludono il giorno dell'adunanza e quello di ricevimento dell'avviso di convocazione.
6. Nei casi d'urgenza, da motivarsi nella richiesta, il termine per la convocazione è ridotto a 24 ore.
7. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a mezzo del messo comunale di persona al destinatario o, quando ciò non sia possibile, al suo domicilio. Qualora, per assenza del destinatario e di altra persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non sia possibile consegnare l'avviso di convocazione al domicilio del consigliere, il messo comunale affigge l'avviso alla porta del consigliere stesso e provvede successivamente ad effettuare una

Art. 32 - Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, che deve informarne i consiglieri con l'avvio di convocazione.

Art. 33 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, il Consiglio è convocato dal Consigliere anziano.
2. La data delle riunioni del Consiglio e gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Sindaco insieme alla Giunta Comunale.
3. Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione; tale seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco.
4. Il Consiglio si riunisce:
 - a) su richiesta del Sindaco e per decisione della Giunta Comunale;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
5. L'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo art. 34 è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Nel computo dei termini di consegna dell'avviso, si escludono il giorno dell'adunanza e quello di ricevimento dell'avviso di convocazione.
6. Nei casi d'urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 24 ore.
7. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a mezzo del messo comunale di persona al destinatario o, quando ciò non sia possibile, al suo domicilio. Qualora, per assenza del destinatario e di altra persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non sia possibile consegnare l'avviso di convocazione al domicilio del consigliere, il messo comunale affigge l'avviso alla porta del consigliere stesso e provvede successivamente ad effettuare una comunicazione a mezzo telegramma,

comunicazione a mezzo telegramma, indicando esclusivamente il giorno e l'ora della riunione.

8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
9. Per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, la comunicazione deve essere fatta almeno 24 ore prima della riunione.
10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio contestualmente alle convocazioni.
11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
13. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.

Art. 34 - Ordine del giorno del Consiglio

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco, insieme alla Giunta, di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere all'o.d.g. le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, o a un quinto dei consiglieri, con le modalità di cui al precedente art. 33, comma 4.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. La ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta in via di urgenza concernenti variazioni di bilancio è iscritta dal Presidente

indicando esclusivamente il giorno e l'ora della riunione.

8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
9. Per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, la comunicazione deve essere fatta almeno 24 ore prima della riunione.
10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio **on line e affisso, mediante appositi manifesti, in luoghi pubblici** contestualmente alle convocazioni.
11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
13. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.

Art. 34 - Ordine del giorno del Consiglio

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco, insieme alla Giunta, di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere all'o.d.g. le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, o a un quinto dei consiglieri, con le modalità di cui al precedente art. 33, comma 4.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. La ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta in via di urgenza concernenti variazioni di bilancio è iscritta dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza

all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio che dovrà ratificare la deliberazione stessa entro i 60 giorni dalla adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

6. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga d'urgenza.
7. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
9. L'ordine del giorno delle adunanze è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti ed in quello della riunione.
10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
11. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 35 – Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria nel giorno dell'adunanza e in almeno cinque giornate precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La proposta di deliberazione deve essere depositata con tutti i documenti necessari per una conoscenza adeguata della questione.

del Consiglio che dovrà ratificare la deliberazione stessa entro i 60 giorni dalla adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

6. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga d'urgenza.
7. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
9. L'ordine del giorno delle adunanze è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti ed in quello della riunione.
10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 35 – Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria nel giorno dell'adunanza e in almeno cinque giornate precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La proposta di deliberazione deve essere depositata con tutti i documenti necessari per una conoscenza adeguata della questione.

4. A titolo esemplificativo, non vengono depositati:
5. documenti richiamati il cui contenuto si evince dalla proposta di deliberazione;
6. atti anche di altri enti già pubblicati (ad es. pubblicazioni BUR).
7. I consiglieri hanno comunque il diritto di ottenere preventivamente a semplice richiesta verbale dai responsabili dei servizi gli ulteriori atti ed informazioni che ritenessero necessario acquisire.
8. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
9. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Capigruppo almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

Art. 36 - Seduta in prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Trascorsa un'ora da quella stabilita, se mancherà il numero richiesto per deliberare il Presidente dichiarerà che la seduta non ha luogo, facendolo constare da apposito processo verbale ove saranno registrati i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e di quelli che non avranno giustificato la loro assenza.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza. I consiglieri che accedono alla sala consiliare dopo l'appello o che se ne allontanano temporaneamente o definitivamente, dopo aperta la seduta, dovranno darne avviso al Segretario comunale affinché possa prenderne nota.

Art. 37 - Seduta in seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella

4. A titolo esemplificativo, non vengono depositati:
5. documenti richiamati il cui contenuto si evince dalla proposta di deliberazione;
6. atti anche di altri enti già pubblicati (ad es. pubblicazioni BUR).
7. I consiglieri hanno comunque il diritto di ottenere preventivamente a semplice richiesta verbale dai responsabili dei servizi gli ulteriori atti ed informazioni che ritenessero necessario acquisire.
8. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
9. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Capigruppo almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

Art. 36 - Seduta in prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Trascorsa un'ora da quella stabilita, se mancherà il numero richiesto per deliberare il Presidente dichiarerà che la seduta non ha luogo, facendolo constare da apposito processo verbale ove saranno registrati i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e di quelli che non avranno giustificato la loro assenza.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza. I consiglieri che accedono alla sala consiliare dopo l'appello o che se ne allontanano temporaneamente o definitivamente, dopo aperta la seduta, dovranno darne avviso al Segretario comunale affinché possa prenderne nota.

Art. 37 - Seduta in seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella

che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma che sia stata aggiornata ad altra data. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei consiglieri.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 34.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 34 .

Art. 38 - Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure fatti personali.

Art. 39 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare approvazione o

che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma che sia stata aggiornata ad altra data. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei consiglieri.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 34.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 34 .

Art. 38 - Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure fatti personali.

Art. 39 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare approvazione o

disapprovazione.

Art. 40 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il Segretario comunale, escano dall'aula.

Art. 41 – Sedute aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Consiglio comunale può riunirsi in seduta aperta, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Consiglieri Provinciali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, di altre Province, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi

disapprovazione.

Art. 40 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il Segretario comunale, escano dall'aula.

Art. 41 – Sedute aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Consiglio comunale può riunirsi in seduta aperta, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Consiglieri Provinciali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, di altre Province, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi

trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del Comune.
6. Le sedute di cui trattasi hanno carattere informale e conseguentemente non possono essere adottati provvedimenti amministrativi. Al Segretario Generale potrà essere richiesta la verbalizzazione della seduta, che resterà, comunque sempre di carattere informale.

CAPO VII - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 42 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
3. Ove lo ritenga necessario il Presidente può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 43 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del Comune.
6. Le sedute di cui trattasi hanno carattere informale e conseguentemente non possono essere adottati provvedimenti amministrativi. Al Segretario Generale potrà essere richiesta la verbalizzazione della seduta, che resterà, comunque sempre di carattere informale.

CAPO VII - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 42 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
3. Ove lo ritenga necessario il Presidente può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 43 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 44 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta. Di ciò deve essere data comunicazione ai consiglieri assenti, anche a mezzo telegramma.

Art. 45 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 46 - Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazione o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 47 - Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però, tranne il relatore, intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 44 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta. Di ciò deve essere data comunicazione ai consiglieri assenti, anche a mezzo telegramma.

Art. 45 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 46 - Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazione o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 47 - Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però, tranne il relatore, intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 48 - Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - 20 minuti per la discussione degli argomenti riguardanti lo Statuto e i regolamenti dell'Ente e i Bilanci annuali e le relative variazioni;
 - 10 minuti per la discussione di ogni altro argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea;
 - 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - 5 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'Ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento, è ammesso il ricorso al Consiglio, il quale decide con votazione palese e a maggioranza semplice.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso eccedere la durata di 10 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 49 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze o condizioni.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di

Art. 48 - Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) 20 minuti per la discussione degli argomenti riguardanti lo Statuto e i regolamenti dell'Ente e i Bilanci annuali e le relative variazioni;
 - b) 10 minuti per la discussione di ogni altro argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea;
 - c) 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) 5 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'Ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento, è ammesso il ricorso al Consiglio, il quale decide con votazione palese e a maggioranza semplice.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso eccedere la durata di 10 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 49 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze o condizioni.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di

più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 50 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta per comportamento tenuto durante le sedute del
2. Consiglio, ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
3. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare quale sia il fatto personale cui si riferisce. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
4. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 51 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico, Presidenti delle Commissioni e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte,

più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 50 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta per comportamento tenuto durante le sedute del Consiglio, ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare quale sia il fatto personale cui si riferisce. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 51 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico, Presidenti delle Commissioni e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte,

va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 52 - Atti approvati dalle Commissioni

1. A norma dell'art. 22, c. 3 dello Statuto, se lo schema di un atto deliberativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale viene approvato all'unanimità dalla Commissione competente, e se in tale Commissione sono presenti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in sede consiliare è esclusa la lettura delle singole parti dell'atto.
2. I Consiglieri possono proporre e discutere emendamenti all'atto, che vengono votati singolarmente, dopo di che si passa all'approvazione finale complessiva.

Art. 53 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 54 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento del corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 55 – Votazione

1. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
2. la votazione sulla questione preliminare o pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la

va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 52 - Atti approvati dalle Commissioni

1. A norma dell'art. 22, c. 3 dello Statuto, se lo schema di un atto deliberativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale viene approvato all'unanimità dalla Commissione competente, e se in tale Commissione sono presenti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in sede consiliare è esclusa la lettura delle singole parti dell'atto.
2. I Consiglieri possono proporre e discutere emendamenti all'atto, che vengono votati singolarmente, dopo di che si passa all'approvazione finale complessiva.

Art. 53 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 54 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento del corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 55 – Votazione

1. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
2. la votazione sulla questione preliminare o pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la

deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

3. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
4. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Le votazioni si fanno secondo i casi o la materia, per alzata di mano, per appello nominale o per schede segrete.
6. Qualora venga richiesta da almeno cinque Consiglieri, la votazione avviene per appello nominale. In tal caso, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no". Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
7. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, e con l'assistenza di tre scrutatori scelti dal Presidente tra i consiglieri.
8. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti favorevoli sui contrari.
9. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
10. Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 56 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 57 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione

deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

3. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
4. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Le votazioni si fanno secondo i casi o la materia, per alzata di mano, per appello nominale o per schede segrete.
6. Qualora venga richiesta da almeno cinque Consiglieri, la votazione avviene per appello nominale. In tal caso, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no". Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
7. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, e con l'assistenza di tre scrutatori scelti dal Presidente tra i consiglieri.
8. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti favorevoli sui contrari.
9. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
10. Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

56 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 57 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione

ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Le dichiarazioni vengono sintetizzate lasciandone inalterati i significati.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 39, comma 2 e sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.
3. E' facoltà dell'Ente disporre la pubblicazione parziale delle deliberazioni adottate e/o approvate dal Consiglio comunale.
4. Per "pubblicazione parziale" si intende la pubblicazione delle deliberazioni prive del processo verbale ad oggetto la discussione intervenuta in sede collegiale.

Art. 58 - Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. Ogni consigliere ha altresì diritto, ad apertura del Consiglio e previa intesa con il presidente del consiglio, di presentare comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Le singole comunicazioni sono contenute in un tempo non superiore ai tre minuti per ogni argomento trattato e comunque per un tempo complessivo non superiore a 10 minuti.

Art. 59 - Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 60 - Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga suoi interessi o di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO VII - PROCEDURE PARTICOLARI

ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Le dichiarazioni vengono sintetizzate lasciandone inalterati i significati.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 38 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. E' facoltà dell'Ente disporre la pubblicazione parziale delle deliberazioni adottate e/o approvate dal Consiglio comunale.
4. Per "pubblicazione parziale" si intende la pubblicazione delle deliberazioni prive del processo verbale ad oggetto la discussione intervenuta in sede collegiale.

Art. 58 - Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. Ogni consigliere ha altresì diritto, ad apertura del Consiglio e previa intesa con il presidente del consiglio, di presentare comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Le singole comunicazioni sono contenute in un tempo non superiore ai tre minuti per ogni argomento trattato e comunque per un tempo complessivo non superiore a 10 minuti.

Art. 59 - Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 60 - Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga suoi interessi o di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO VII - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 61 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 62 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 59, 60 e 63 del D. Lgs. 267 / 2000.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura per la decadenza sono disciplinate dagli art. 68, 69 e 70 del D. Lgs. 267/2000.
3. In caso di assenza ingiustificata del consigliere a tre sedute consecutive, ex art. 23 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale gliela contesta, assegnando allo stesso dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e/o difese. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al consigliere ai sensi del comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente.

Art. 63 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei costi previsti.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 62 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 59, 60 e 63 del D. Lgs. 267 / 2000.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura per la decadenza sono disciplinate dagli art. 68, 69 e 70 del D. Lgs. 267/2000.
3. In caso di assenza ingiustificata del consigliere a tre sedute consecutive, ex art. 23 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale gliela contesta, assegnando allo stesso dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e/o difese. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al consigliere ai sensi del comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente.

Art. 63 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei costi previsti.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione 2. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 10 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge. 3. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 4. Viene pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e ripubblicato per ulteriori quindici giorni. 5. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.-	Art. 64 - Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione 1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 10 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge. 2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 3. Entra in vigore a seguito esecutività della deliberazione di approvazione nel rispetto dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.
--	--